



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 232 DEL 20/12/2018

OGGETTO:

CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) PER L'ANNO 2019.

La Responsabile dell'Area dei Servizi al Cittadino

- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. in particolare l'art. 14 c. 2 come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011 che attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4101 del 24 ottobre 2016 ad oggetto "L.R. n. 28/1999, art. 14, comma 2. Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2017" con la quale, confermata l'individuazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione sopra indicate, vengono fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 28/1999 secondo le seguenti specificazioni:
 - o i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
 - o per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
 - o la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
 - o il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
 - o l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12.12.20018, con la quale sono state fissate le date di inizio dei saldi invernali ed estivi per l'anno 2019, ovvero sabato 5 gennaio 2019 (saldi invernali) e sabato 6 luglio 2019 (saldi estivi);
- Dato atto che in merito sono state interpellate le locali associazioni dei commercianti;
- Visto il T.U. degli Enti Locali 18.08.2000 n. 267;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 20 del 28/09/2017;

DISPONE

- 1) **Di fissare il seguente calendario per lo svolgimento delle VENDITE DI FINE STAGIONE – SALDI 2019:**
 - **saldi stagione invernale: da sabato 5 gennaio 2019 a sabato 2 marzo 2019**
 - **saldi stagione estiva: da sabato 6 luglio 2019 a sabato 31 agosto 2019.**
- 2) Gli operatori interessati, potranno effettuare le vendite di fine stagione nei periodi suddetti senza alcuna comunicazione all'Ufficio comunale, dato atto che la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3, ha eliminato l'obbligo di comunicazione dell'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercenti;
- 3) **E' obbligo dell'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione.**

AVVERTENZE:

- Ai sensi dell'art. 14 bis c.1 e 2 della L.R. n. 28/1999: *“Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.”*
- Ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”;*
- Ai sensi dell'art. 15 c. 5 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto”;*
- L'attività dovrà essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, e viene trasmessa alla Polizia Municipale per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso entro 60 gg. al T.A.R. ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.

La Responsabile dell'Area
dei Servizi al Cittadino
CAMELIA LORETTA